

GUIDA FISAC

Fondi di **SOSTEGNO**

2021



Nel segno dei diritti
FEDERAZIONE
ITALIANA
SINDACATO
ASSICURAZIONI
CREDITO

FONDI DI SOSTEGNO DI SETTORE DEL CREDITO, ASSICURATIVI, ESATTORIALI

Edizione 2021

A cura di Inca, Caaf, CGIL e Fisac CGIL

L'accesso al Fondo di Sostegno	4
Le prestazioni	4
Fondo di solidarietà e invalidità	5
Modalità di erogazione dell'assegno	5
Modalità di calcolo	6
Aspetti particolari di natura fiscale	6
Cumulabilità con redditi da lavoro	9
Premorienza	10
Iscrizione alla Fisac CGIL	10
Passaggio da fondo di solidarietà a pensione	10

L'accesso al Fondo di Sostegno

L'accesso al Fondo di Sostegno al reddito (detto fondo di solidarietà) è possibile SOLO previo accordo sindacale Aziendale, siglato individualmente a seconda dei casi da ogni Gruppo Bancario dove viene individuata la possibile platea che può fare domanda di accesso al Fondo.

I Fondi di solidarietà sono nati per gestire i processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale e/o di settori d'impresa.

Poiché il settore del credito e delle assicurazioni era sprovvisto di un sistema di ammortizzatori sociali, la legge 662/96 all'art. 2 comma 28 e il D.M. 27 novembre 1997 n. 477 ha previsto, nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali (senza aggravio per le finanze pubbliche).

Fino ad oggi la gran parte delle uscite per ristrutturazioni e riorganizzazione è avvenuta attraverso uscite volontarie, in alcuni casi (vedi Bim) è stato previsto anche il ricorso alla sezione emergenziale del Fondo.

Le prestazioni

Le prestazioni possono essere tre tipi:

1 - ORDINARIE:

- Finanziamento di programmi formativi;
- Sostegno reddito in caso di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa (c.d. solidarietà)

2 - STRAORDINARIE

- Sostegno del reddito sino al pensionamento (massimo 60 mesi)

3 - EMERGENZIALI

- Sostegno del reddito per 24 mesi, in caso di non pensionabilità entro 5 anni (per i soli fondi **Abi** e **Federcasse**)
- Finanziamento per 12 mesi di programma per ricollocazione professionale (per i soli fondi **Abi** e **Federcasse**)

Esaminiamo le prestazioni **STRAORDINARIE**, ossia il sostegno del reddito fino al pensionamento:

L'assegno straordinario è un trattamento di sostegno del reddito, che viene erogato per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di accesso alla pensione (sostanzialmente accompagna i lavoratori al pensionamento), nel limite massimo di 60 mesi (5 anni), in presenza di un accordo sottoscritto tra aziende e sindacati.

Il limite massimo di 5 anni era stato superato da un accordo sindacale e da un apposito decreto interministeriale (n 97220/2016) che aveva previsto un allungamento della durata della permanenza fino a 7 anni. La legge di Bilancio del 2017 aveva previsto uno stanziamento pari a 648 milioni per cofinanziare 25.000 ingressi nel fondo di solidarietà per gli anni 2017, 2018, 2019. Tale finanziamento si è esaurito e si è quindi le prestazioni straordinarie, sono tornate ad essere della durata massima originaria, cioè al massimo di 60 mesi.

L'ammontare della prestazione, viene determinato simulando la pensione che spetterebbe al lavoratore, come se avesse già raggiunto i requisiti di legge (contributivi e/o di età) alla data di accesso al Fondo.

In buona sostanza il calcolo avviene sulla base dell'anzianità e delle retribuzioni effettivamente accreditate presso l'Inps nel corso della vita lavorativa, con l'incremento del periodo di accompagnamento a carico del Fondo, in ragione di una retribuzione convenzionale, determinata sulla base dell'ammontare che sarebbe spettato a tale titolo nel periodo, in ragione degli elementi ricorrenti e continuativi.

Alle prestazioni straordinarie del fondo di sostegno al reddito possono accedere coloro che matureranno la decorrenza più prossima (entro i termini previsti dagli accordi tempo per tempo sottoscritti) tra le seguenti tipologie di pensione:

- **pensione anticipata**, se la sua maturazione è antecedente a quella di vecchiaia;
- **pensione di vecchiaia**, se la sua decorrenza è la più prossima alla maturazione.

Non è possibile quindi per la singola persona, scegliere quale tipologia di pensione prendere a riferimento per la permanenza nel fondo: chi aderisce all'esodo entrerà nel fondo di solidarietà in base alla prima decorrenza disponibile.

Le prestazioni dei lavoratori che hanno avuto accesso al Fondo di solidarietà entro il 1/1/2019 (come da circolare Inps 10/2019), continueranno ad essere erogate fino alla scadenza prevista, in base alle norme tempo per tempo vigenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, a tali lavoratori sarà accreditata la contribuzione piena anche per i mesi relativi all'aspettativa di vita prevista alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Diversamente a coloro che hanno avuto accesso al Fondo di solidarietà successivamente al 1.1.2019, si applicano le attuali regole per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne) +3 mesi di finestra (questi ultimi non saranno coperti da contribuzione correlata).

Fondo di solidarietà e invalidità

Le persone titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità non possono accedere al fondo di sostegno al reddito se la maturazione della pensione avviene attraverso la pensione anticipata, in quanto le prestazioni di invalidità non possono essere trasformate in pensione anticipata.

Se invece la maturazione del diritto pensionistico avviene con la pensione di vecchiaia non vi sono problemi in quanto le prestazioni di invalidità sono compatibili con la pensione di vecchiaia.

Modalità di erogazione dell'assegno

L'erogazione può avvenire in forma rateale, mediante l'accredito di un assegno mensile per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione per 13 mensilità annue.

Il pagamento, disposto dall'Inps avviene il primo giorno lavorativo di ciascun mese.

È prevista anche la possibilità di erogazione in un'unica soluzione: in questo caso l'ammontare sarà pari al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al TUIR, per il Fondo ABI E Federcasse, e pari al 65% per il Fondo Assicurativo. In caso di opzione in unica soluzione dalla base di calcolo viene dedotta la contribuzione previdenziale. Chi opta per questa scelta dovrà quindi provvedere al versamento dei contributi volontari all'Inps al fine di raggiungere il requisito pensionistico.

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda, viene pagato dall'INPS.

È erogato con decorrenza mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (anche se occorrono alcuni mesi perché il soggetto riceva il primo assegno comprensivo degli arretrati) e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione, cioè fino al mese prima della finestra, e dell'erogazione della pensione (per un massimo di 60 mesi).

L'assegno è erogato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese. In caso di premorienza, l'assegno non è reversibile.

Ai superstiti sarà erogata la pensione a cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno.

Naturalmente la pensione ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

L'assegno erogato al lavoratore esodato è PARI ALL'IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, e pertanto tali somme non sono soggette al ricalcolo da parte dell'Amministrazione finanziaria

Modalità di calcolo

L'assegno di esodo verrà calcolato con il metodo retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dal 1.1.2012 (per coloro che al 31/12/1995 avevano contribuzione pari o superiore a 18 anni), misto (per coloro che presentano una contribuzione inferiore a 18 anni al 31/12/1995), completamente contributivo per coloro che hanno contribuzione a partire dal 01/01/1996 o per le donne che intendono optare per la cosiddetta "Opzione Donna". Esattamente come avverrà per il futuro calcolo della pensione.

Per il Fondo ABI, è però prevista una decurtazione dell'ammontare dell'assegno spettante per coloro a cui spetta il calcolo secondo il metodo retributivo (per coloro che sono retribuitivi fino al 31/12/2011) pari all'8% se la retribuzione lorda percepita non superi i 38.000 euro o pari all'11% se superiore a 38.000 euro.

Tale riduzione non verrà applicata nel calcolo della pensione.

La riduzione di cui sopra non si applica in caso di calcolo con il sistema misto ovvero con quello tutto contributivo (anche in caso di opzione donna).

L'assegno straordinario e la contribuzione correlata spettano in presenza di rinuncia espressa al preavviso contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo dell'indennità sostitutiva di quest'ultimo risultasse superiore all'ammontare complessivo degli assegni, la differenza dovrà essere erogata a cura dell'azienda sotto forma di una tantum.

Secondo quanto previsto dalla Legge Monti Fornero, anche per coloro che presentano una contribuzione superiore a 18 anni al 31/12/1995, è stato introdotto il contributivo pro quota a partire dal 01/01/2012. Per tale periodo riveste molta importanza l'individuazione del coefficiente di conversione che varia a seconda della tipologia del fondo.

Ecco come individuare il **coefficiente di conversione**:

- Fondo ABI il coefficiente da applicare è quello corrispondente all'età anagrafica (espressa in anni e mesi) che il lavoratore/la lavoratrice avrà alla scadenza dell'erogazione dell'assegno.
- Fondo Riscossione tributi, il coefficiente da applicare è quello corrispondente all'età anagrafica che il lavoratore /lavoratrice avrà alla data dell'ingresso al Fondo di solidarietà
- Fondo ASSICURATIVO e Fondo Credito Cooperativo, in caso di calcolo della pensione secondo il sistema misto, quello relativo all'età anagrafica (espressa in anni e mesi) alla data di accesso al Fondo, mentre in caso di calcolo della pensione secondo il sistema interamente contributivo, quello relativo all'età al momento della scadenza dell'erogazione dell'assegno.

Aspetti particolari di natura fiscale

L'assegno straordinario in forma rateale è soggetto al regime di tassazione ordinaria o separata a seconda della tipologia del fondo.

Gli assegni erogati dal Fondo assicurativi, dal Fondo Riscossione Tributi sono soggetti alla tassazione ordinaria (nota dell' Agenzia Entrate prot. n. 954-163765/2011), come avviene per lo stipendio e la pensione. La CU (=Certificazione Unica) viene emessa dall'Inps e può essere reperita sul sito dell'Inps utilizzando le proprie credenziali o rivolgendosi presso INCA CGIL.

Essendo redditi assoggettati a tassazione ordinaria confluiscono nel reddito complessivo relativo all'anno trattato, a cui si applicano le aliquote progressive Irpef, dell'Addizionale regionale e comunale all'Irpef. Trattandosi di redditi assimilati al lavoro dipendente ai lavoratori spettano le detrazioni per lavoro dipendente, il bonus Irpef sino al 30 giugno 2020, dal 1° luglio 2020 il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione sempre che risultino rispettati i requisiti per beneficiare delle singole agevolazioni fiscali.

Presentando la dichiarazione dei redditi il lavoratore può portare in detrazione o deduzione dal reddito le spese sostenute nell'anno d'imposta per sé stesso o per i propri familiari a carico.

I Fondi sostegno al reddito del Credito Abi e del Credito Cooperativo, diversamente, sono soggetti a tassazione separata e pertanto non confluiscono nel reddito complessivo conseguito nell'anno d'imposta in cui sono stati corrisposti.

Trattandosi di redditi erogati da un sostituto d'imposta ed essendo assoggettati a tassazione separata non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi o nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE, mentre rilevano ai fini del riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare.

Ne consegue che se il percettore non possiede altri redditi, oltre all'assegno straordinario erogato dal fondo, è esonerato dal presentare la dichiarazione (730 o modello Redditi PF) e non può beneficiare direttamente delle detrazioni/deduzioni sostenute nell'anno d'imposta.

Per contro, in assenza di ulteriori redditi oltre a quelli soggetti a tassazione separata o in presenza di ulteriori redditi di importo non superiore a € 2.840,52, il percettore dell'assegno potrà essere indicato quale familiare fiscalmente a carico di altri soggetti, i quali avranno la possibilità portare in detrazione o deduzione solo alcune delle spese sostenute nell'interesse del percettore dell'assegno nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di oneri.

SPESE SOSTENUTE PER I FAMILIARI A CARICO		SPESE SOSTENUTE ANCHE PER FAMILIARI NON A CARICO
SPESE DETRAIBILI	SPESE DEDUCIBILI	DETRAIBILI/DEDUCIBILI
<ul style="list-style-type: none"> • Spese sanitarie • Spese sanitarie per persone con disabilità • Spese veicoli per persone con disabilità • Spese acquisto cane guida per non vedenti • Interessi passivi su mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale; è detraibile la quota del coniuge a carico se cointestatario dell'immobile (no per figli o altri familiari) solo per mutui stipulati dall'1.1.1993 	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi previdenziali ed assistenziali; contributi versati facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria della categoria di appartenenza o per la ricongiunzione di periodi assicurativi • Contributi versati ai fondi Integrativi del SSN (art. 10 lett. e-ter del TUIR) 	<p>SPESE DETRAIBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi dovuta • Spese per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti a compiere gli atti della vita quotidiana

SPESE SOSTENUTE PER I FAMILIARI A CARICO		SPESE SOSTENUTE ANCHE PER FAMILIARI NON A CARICO
SPESE DETRAIBILI	SPESE DEDUCIBILI	DETRAIBILI/DEDUCIBILI
<ul style="list-style-type: none"> • Spese di istruzione • Spese di istruzione universitaria • Spese per attività sportive dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni • Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede • Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del familiare a carico • Spese sostenute dai genitori per la retta degli asili nido • Premi per assicurazioni vita/infornuti stipulate fino al 31.12.2000 - premi per assicurazioni rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, se stipulati dal 1.1.2001 non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, stipulate a decorrere dall'1.1.2001 • Premi per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave • Premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento della vita quotidiana • Spese per acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico • Spese per acquisto strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici in favore di soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali 	<p>SPESE DEDUCIBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (anche se sostenute dall'erede dopo il decesso del familiare)

Di norma sui redditi soggetti a tassazione separata, l'imposta è calcolata sulla base della stessa aliquota di tassazione del TFR applicata dal sostituto d'imposta.

Si precisa che i redditi a tassazione separata sono assoggettabili all'IRPEF ma non sono sottoposti a tassazione in riferimento alle Addizionali Regionali e Comunali all'IRPEF

Successivamente l'Agenzia delle entrate provvede a riliquidare l'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro. A tal proposito si evidenzia che dal 1° gennaio 2003 non vengono iscritte a ruolo le somme a debito inferiori a € 100, così come non vengono rimborsate le somme a credito di pari importo (art. 37 co. 43 del D.L. n.223/2006, convertito in legge n. 248/2006).

A seguito del ricevimento della comunicazione di riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate è possibile chiedere di rateizzare le somme dovute secondo le seguenti modalità:

- fino a 5.000 euro, in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
- oltre 5.000 euro in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le rate successive dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, contestualmente agli interessi dovuti e calcolati al tasso del 3,5% annuo, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino al giorno di pagamento della rata.

In caso di rateazione delle somme è bene rispettare le scadenze, pena l'iscrizione a ruolo degli importi residui maggiorati da interessi e sanzioni.

Secondo quanto disposto dall'art. 17, co. 3 ultimo periodo del Tuir la normativa vigente non prevede la facoltà per il lavoratore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.

Solo al momento del ricevimento della comunicazione di riliquidazione delle imposte il contribuente può rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate per chiedere la modifica dell'esito della comunicazione al fine di optare per la tassazione ordinaria. In tale caso, in sede di assistenza, l'assegno straordinario concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui è stato percepito e potranno essere riconosciute le detrazioni spettanti, previo rispetto dei requisiti, che saranno scomutate dall'imposta calcolata (Risposta all'interpello n. 290 del 31.08.2020).

Ovviamente in questo caso il lavoratore dovrà valutare attentamente se tale scelta può essere per lui conveniente, soprattutto qualora nell'anno d'imposta trattato risulta esser stato indicato quale familiare a carico di altro soggetto.

Un'eccezione alla regola generale riguarda i criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, quali incentivi all'esodo erogati ai lavoratori del settore che hanno cessato anticipatamente l'attività lavorativa.

Grazie ad una norma interpretativa, approvata in sede di conversione del D.L. n. 73/2021 (comma 2, art. 47-bis del Decreto Sostegni bis), il legislatore ha chiarito che le prestazioni erogate in forma rateale dai suddetti Fondi non sono soggette alla riliquidazione da parte degli uffici finanziari, in quanto il richiamo all'art. 17 del TUIR deve essere inteso solo quale modalità di determinazione dell'aliquota da applicare da parte del sostituto d'imposta (aliquota TFR).

Restano invece oggetto di riliquidazione eventuali altre somme percepite dai lavoratori esodati, diverse dalle prestazioni in forma rateale dai Fondi di solidarietà a titolo di incentivo all'esodo.

Come è noto, l'intervento legislativo ha determinato l'annullamento delle comunicazioni di riliquidazione inviate quest'anno dall'Agenzia delle entrate, relative alle prestazioni percepite nel 2016, garantendo il rimborso di eventuali somme versate dagli interessati (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 5.08.2021).

Cumulabilità con redditi da lavoro

Secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto interministeriale 8276/2014, esistono dei limiti di cumulabilità tra assegno straordinario e lavoro dipendente o autonomo.

Di seguito vi sono i dati riepilogativi di tali limiti:

<p>Attività in concorrenza Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p>L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi è sospesa l'erogazione dell'assegno e della contribuzione</p>
<p>Lavoro dipendente non in concorrenza Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p>L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato/a in servizio. Se l'importo dell'assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro superasse il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione</p>
<p>Lavoro autonomo non in concorrenza Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p>L'assegno viene ridotto per il reddito da lavoro autonomo fino all'importo corrispondente al 50% dell'importo dell'assegno eccedente il trattamento minimo di pensione (attualmente 515,07 € mensili - 6.695,91 annui).</p>

Chi percepisce l'assegno straordinario è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, di qualunque tipo (dipendente, autonomo, collaborazione, etc) sia all'azienda esodante (per richiedere il rilascio del nulla osta), sia al Fondo di sostegno (attraverso la sede Inps che gestisce l'assegno straordinario).

In caso di inadempimento all'obbligo di comunicazione, decade il diritto a percepire l'assegno straordinario, si è quindi tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, unitamente agli interessi e alla rivalutazione del capitale. La contribuzione correlata viene cancellata.

Premorienza

L'assegno straordinario non è reversibile in quanto prestazione "diretta" non assimilabile a prestazioni pensionistiche. Ai superstiti verrà erogato il trattamento pensionistico cui avrebbe diritto l'interessato, tenendo conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno.

La pensione "indiretta" ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

Iscrizione alla Fisac CGIL

Coloro che accedono all'assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Passaggio da fondo di solidarietà a pensione

Al termine dell'erogazione dell'assegno di esodo è necessario presentare la domanda di pensione all'Inps, entro la fine del mese precedente la decorrenza della pensione, dal momento che il passaggio in pensione non avviene mai in maniera automatica. Eventuali ritardi nella presentazione della domanda, possono comportare la perdita di ratei di pensione. Per l'inoltro della domanda il lavoratore può rivolgersi ad una delle nostre sedi territoriali del Patronato INCA-CGIL.

Fondi solidarieta'	tassazione	Coefficiente trasformazione
Credito/abi	Tassazione separata	quello relativo all'età anagrafica che il lavoratore avrà alla data di cessazione dell'assegno straordinario per accedere alla pensione
Credito Federcasse	Tassazione separata	in caso di calcolo della pensione secondo il sistema misto, quello relativo all'età del lavoratore alla data di accesso al Fondo; mentre in caso di calcolo della pensione secondo il sistema interamente contributivo, quello relativo all'età di pensionamento
Assicurativi	Tassazione ordinaria	in caso di calcolo della pensione secondo il sistema misto, quello relativo all'età del lavoratore alla data di accesso al Fondo; mentre in caso di calcolo della pensione secondo il sistema interamente contributivo, quello relativo all'età di pensionamento
Esattoriali	Tassazione ordinaria	quello relativo all'età anagrafica alla data di accesso al Fondo